

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 NOVEMBRE 2019, N. 1960

**Approvazione delle procedure e modalità per l'ammissione al contributo degli interventi strutturali in canili e gattili pubblici e per la costruzione di strutture temporanee di accoglienza per cani e gatti**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Considerato che:

- ogni anno, a partire dall'anno finanziario 1991, il Ministero ripartisce il fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia istituito dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;

- la L. n. 281/91, ha, tra gli altri, l'obiettivo di costruire e potenziare strutture di ricovero per animali su tutto il territorio nazionale, attraverso apposite pianificazioni effettuate dalle Regioni.

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27 e successive modificazioni "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e in particolare:

- l'art. 5, comma 1, lettera c) in base al quale si stabilisce che la Regione Emilia-Romagna definisce linee di indirizzo e coordinamento per la definizione di piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti;

- l'art. 2, comma 1, lettera b) in base al quale i Comuni provvedono a realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani, ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto sulla tutela della popolazione felina all'art 29 della medesima norma;

## Considerato altresì che:

- l'art. 19 della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27 e ss.mm. ii., prevede che le strutture di ricovero e custodia dei cani e gatti debbano comprendere specifici reparti e rispondere a peculiari caratteristiche per garantire le condizioni igienico sanitarie delle strutture e la tutela del benessere degli animali ivi ricoverati;

- con propria deliberazione del 16 Settembre 2013, n. 1302 "Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline" la Giunta regionale, ha tra l'altro:

1. indicato le linee di indirizzo per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline per la tutela del benessere degli animali ospitati;

2. definito i requisiti minimi gestionali delle attività di cattura/raccolta, custodia, mantenimento e affidamento, delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, sia pubblici che privati, e i requisiti per il censimento, l'istituzione e la gestione delle colonie feline.

Ritenuto pertanto necessario sostenere con specifici contributi i Comuni e le loro forme associative, al fine di:

- potenziare e migliorare l'accoglienza e le condizioni di vita degli animali ospiti nei canili e nei gattili;

- sostenere la puntuale applicazione della sopra indicata Deliberazione della Giunta regionale n. 1302/2013.

## Tenuto conto che:

- ai sensi della L.R. 27/2000 e s.m.i. i soggetti destinatari dei contributi oggetto del presente provvedimento sono da ritenersi esclusivamente i Comuni e le loro forme associative;

- le strutture interessate devono essere pubbliche e site su terreni di proprietà degli Enti Locali;

- sono da ritenersi ammissibili al contributo:

a) gli interventi di adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla DGR 1302/2013;

b) gli interventi per la messa in sicurezza della struttura;

c) gli interventi di ampliamento della struttura;

d) gli interventi per la costruzione di nuove strutture di ricovero temporaneo per cani e gatti a dimensioni ridotte;

## Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 31, comma 2 della sopracitata L.R. 27/2000, per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo complessivo dell'intervento;

- sono da ritenersi ammissibili a contributo le spese sostenute dall' 1/1/2019, se motivate da esigenze di urgente adeguamento e messa in sicurezza dei locali a tutela degli operatori e del benessere degli animali ospiti.

Tenuto inoltre conto che la Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire che la realizzazione degli interventi sopra indicati avvenga in modo uniforme su tutto il territorio regionale, attribuisce le risorse disponibili a ciascun ambito provinciale come segue:

- 60% in proporzione al numero di cani presenti nei canili pubblici del territorio al 31/12/2018;

- 40% in proporzione al numero di cani iscritti in anagrafe canina al 31/12/2018.

## Considerato altresì che:

- l'ammissibilità delle domande pervenute dovrà essere valutata da una apposita commissione nominata dalla Direzione generale cura della persona, salute e welfare, composta da esperti tecnici designati dall'ANCI e dalla Direzione Generale stessa, avente il compito di:

a) effettuare una valutazione tecnico/amministrativa delle proposte di intervento ed esprimere il proprio parere in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente provvedimento;

b) attribuire a ciascuna proposta di intervento lo specifico punteggio di valutazione, tenuto conto dei criteri di valutazione espressi al punto 7 del bando allegato;

c) redigere, nel rispetto delle risorse assegnate a ciascun ambito provinciale, la graduatoria in ordine di priorità degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei finanziamenti previsti;

- ai fini della valutazione dei progetti e della conseguente formulazione delle singole graduatorie per ambito provinciale, la Commissione di cui sopra terrà conto dei criteri di seguito riportati in tabella, con i relativi punteggi, fino ad un massimo di 100 punti:

<b>CRITERI AI FINI DELL'AMMISSIONE A CONTRIBUTO N DESCRIZIONE PUNTI FINO AD UN MASSIMO DI 100</b>	
Adozione di tecniche per la riqualificazione ambientale o il risparmio energetico	<b>Max 25</b>
Presenza di piani di incentivazione alle adozioni	<b>Max 25</b>
Registrazione puntuale e corretta dei dati nel registro informatizzato dei canili	<b>Max 20</b>
Servizio di recupero H 24 per cani e gatti incidentati	<b>10</b>
Presenza di un regolamento della struttura	<b>5</b>

CRITERI AI FINI DELL'AMMISSIONE A CONTRIBUTO N DESCRIZIONE PUNTI FINO AD UN MASSIMO DI 100	
Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina ai sensi dall'art. 13 della L.R. 27/2000	Max 15
	100

Ritenuto altresì utile stabilire che la Giunta Regionale sulla base degli esiti definiti dalla Commissione Tecnica sopra citata, con proprio successivo atto provvederà a:

- approvare la graduatoria degli interventi ammessi a contributo;
- assegnare le risorse agli Enti beneficiari;
- dare mandato al responsabile del Servizio regionale competente di provvedere alla liquidazione delle risorse assegnate, secondo quanto stabilito dall'allegato bando, quale parte integrante e sostanziale;
- definire le modalità di riassegnazione delle risorse eventualmente non utilizzate.

Stabilito inoltre che:

- gli Enti destinatari dei contributi dovranno far pervenire entro il **30 aprile 2020** al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna apposita richiesta di ammissione al contributo;
- le opere finanziate dovranno iniziare **entro 18 mesi** dalla data di pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo e terminare entro **2 anni** dalla data di inizio dei lavori;
- i termini del procedimento, le eventuali variazioni in corso d'opera, la revoca del cofinanziamento, la proroga dei termini e la rinuncia del finanziamento regionale, sono specificatamente declinati nell'allegato bando, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le risorse disponibili per gli interventi oggetto del presente provvedimento ammontano a complessivi € 880.988,89, le quali sono disponibili nel competente capitolo di spesa nell'ambito della Missione 13 - Tutela della salute, Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria, Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti, del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019.

Richiamati:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modifiche;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale" e successive modifiche;
- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel Sistema delle Amministrazioni Regionali";
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 "Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2019";
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 (Legge di stabilità

regionale 2019)";

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";

- la L.R. 30 luglio 2019, n. 13 "Disposizioni collegate alla legge di Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021;

- la L.R. 30 luglio 2019, n. 14 "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021";

- la propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021" e ss.mm.;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo II che disciplina i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26, comma 2;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 avente per oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021", ed in particolare l'Allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021";

Richiamate altresì:

- la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)" ed in particolare il comma 173, art. 1;

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione";

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi  
delibera

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare il bando "Procedure e modalità per l'ammissione al contributo degli interventi strutturali in canili e gattili pubblici e per la costruzione di strutture temporanee di accoglienza

per cani e gatti”, di cui all’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare altresì, quali parti integranti del presente atto il prospetto di ”Assegnazione risorse per ambito provinciale” (Allegato 2) e il Fac-simile di domanda (Allegato 3);

3. di stabilire che le domande di cui al precedente punto 1. dovranno essere presentate entro e non oltre **30 Aprile 2020** e che la loro ammissibilità dovrà essere valutata da una apposita commissione nominata dalla Direzione generale cura della persona, salute e welfare, composta da esperti tecnici designati dall’ANCI e dalla Direzione Generale stessa, le cui funzioni sono specificatamente definite in premessa;

4. di individuare i seguenti criteri di valutazione, ai quali la Commissione, di cui al precedente punto 3), dovrà attenersi per la formulazione della graduatoria relativa ad ogni ambito provinciale, con l’indicazione dei finanziamenti previsti, nel rispetto delle risorse assegnate:

<b>CRITERI AI FINI DELL’AMMISSIONE A CONTRIBUTO N DESCRIZIONE PUNTI FINO AD UN MASSIMO DI 100</b>	
Adozione di tecniche per la riqualificazione ambientale o il risparmio energetico	<b>Max 25</b>
Presenza di piani di incentivazione alle adozioni	<b>Max 25</b>
Registrazione puntuale e corretta dei dati nel registro informatizzato dei canili	<b>Max 20</b>
Servizio di recupero H 24 per cani e gatti incidentati	<b>10</b>
Presenza di un regolamento della struttura	<b>5</b>
Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina ai sensi dall’art. 13 della L.R. 27/2000	<b>Max 15</b>
	<b>100</b>

5. di provvedere con proprio successivo atto a:

- approvare la graduatoria degli interventi ammessi a contributo;
- assegnare le risorse agli Enti beneficiari;
- dare mandato al responsabile del Servizio regionale competente di provvedere alla liquidazione delle risorse assegnate, secondo quanto stabilito dall’allegato bando, quale parte integrante e sostanziale;
- definire le modalità di riassegnazione delle risorse eventualmente non utilizzate.

6. di stabilire inoltre che:

- le opere finanziate dovranno iniziare **entro 18 mesi** dalla data di pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo e terminare **entro 2 anni** dalla data di inizio dei lavori;
- i termini del procedimento, le eventuali variazioni in corso d’opera, la revoca del cofinanziamento, la proroga dei termini e la rinuncia del finanziamento regionale, specificatamente declinati nell’allegato bando, quale parte integrante e sostanziale

7. di dare atto che le risorse disponibili per gli interventi oggetto del presente provvedimento ammontano a complessivi € 880.988,89, le quali sono disponibili nel competente capitolo di spesa nell’ambito della Missione 13 - Tutela della salute, Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria, Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti, del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019;

8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

**Allegato 1****Procedure e modalità per l'ammissione al contributo degli interventi strutturali in canili e gattili pubblici e per la costruzione di strutture temporanee di accoglienza per cani e gatti****1. Finalità**

Ogni anno, a partire dall'anno finanziario 1991, il Ministero ripartisce il fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia istituito dalla legge 14 agosto 1991, n. 281. Tra gli altri obiettivi, la L. 281/91 ha quello di costruire e potenziare strutture di ricovero per animali su tutto il territorio nazionale, attraverso apposite pianificazioni effettuate dalle Regioni.

Attraverso il presente avviso la Regione Emilia-Romagna intende potenziare e migliorare l'accoglienza e le condizioni di vita degli animali ospiti nei canili e nei gattili, nonché sostenere la puntuale applicazione della Deliberazione della Giunta regionale del 16 Settembre 2013, N. 1302 "Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline".

**2. Soggetti e strutture destinatari dei contributi**

Ai sensi della L.R. 27/2000 e s.m.i. i soggetti destinatari dei contributi oggetto del presente provvedimento sono da ritenersi esclusivamente i Comuni e le loro forme associative.

Le strutture interessate devono essere pubbliche e site su terreni di proprietà degli Enti Locali.

**3. Tipologia degli interventi**

Sono ammissibili al contributo:

- a) interventi di adeguamento ai requisiti strutturali di cui alla DGR 1302/2013;
- b) interventi per la messa in sicurezza della struttura;
- c) interventi di ampliamento della struttura;
- d) interventi per la costruzione di nuove strutture di ricovero temporaneo per cani e gatti a dimensioni ridotte.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati in conformità con la DGR 1302/2013.

**4. Spese ammissibili al contributo**

Le spese ammissibili a contributo che concorrono a definire il costo complessivo dell'intervento sono:

- spese di progettazione e di valutazione tecnica fino ad un massimo del 10% del costo complessivo dell'intervento;

- spese per opere edili, comprese le opere di urbanizzazione e la sistemazione di aree esterne;
- spese per arredi e attrezzature, anche a supporto all'informatizzazione;
- spese per impianti;
- IVA e altri oneri fiscali.

Le spese sono ammissibili al contributo se sostenute dopo la data di approvazione della presente deliberazione.

Per motivi di urgente adeguamento e messa in sicurezza dei locali a tutela degli operatori e del benessere degli animali ospiti sono ritenute ammissibili a contributo anche le spese sostenute dall'1/1/2019. Tali motivazioni dovranno essere documentate in fase di presentazione della richiesta di ammissione al contributo di cui al successivo punto 3).

Si precisa, inoltre, che per spese sostenute si intendono le spese contabilizzate tramite fatture, certificati di pagamento ed altri documenti giustificativi.

Agli interventi ammessi al finanziamento verrà riconosciuto il contributo del 50% del costo complessivo dell'intervento, salvo diversa richiesta del Comune proponente.

Ai sensi dell'art 31 comma 2 della LR 27/2000, per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi **fino ad un massimo del cinquanta per cento** del costo complessivo dell'intervento.

#### **5. Invio richiesta di ammissione al contributo**

Gli Enti destinatari dei contributi di cui al precedente punto 1, dovranno far pervenire tramite PEC entro il **30 Aprile 2020** al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica della Regione Emilia Romagna [segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it) la richiesta di ammissione al contributo dell'intervento utilizzando il fac-simile di cui all'allegato 3, corredata della seguente documentazione:

- 1) Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento proposto o, in alternativa, i livelli di progettazione successiva, redatti ai sensi del Codice dei contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.

Tale Progetto dovrà comunque obbligatoriamente contenere i seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa contenente la descrizione delle opere da realizzare;
- b) elaborati Tecnici (Planimetria generale, Piante e sezioni dello stato attuale e di progetto);
- c) quadro economico che riporta le spese da sostenere per la realizzazione dell'intervento;

- d) visura catastale aggiornata dell'area e della struttura oggetto dell'intervento;
- e) documentazione fotografica dell'aerea e della struttura oggetto dell'intervento.
- 2) Atto assunto dall'organo competente nel quale si approva:
- gli elaborati che compongono l'intervento di cui al precedente punto 1);
  - il quadro economico dell'intervento proposto;
  - il piano finanziario dell'intervento proposto, in cui vengono indicate le risorse a carico dell'Ente attuatore, a carico della Regione e a carico di altri eventuali finanziatori.
- 3) Valutazione di impatto ambientale ai sensi del punto 2.2 della DGR 1302/2013;
- 4) Relazione descrittiva della struttura, delle sue attività e dei servizi attivati dal Comune (capienza, Comuni convenzionati, Ente gestore, interventi realizzati negli anni passati, orari di apertura al pubblico, assistenza sanitaria, servizi recupero di animali incidentati, servizi di controllo, ecc). Se previste, indicare nella relazione le informazioni necessarie ai fini della valutazione di cui al successivo punto 7 "Criteri di valutazione degli interventi".
- 5) Regolamento della struttura, se adottato;
- 6) Parere del Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente, richiesto dal soggetto beneficiario, relativamente alla necessità di provvedere agli interventi proposti in relazione al benessere degli animali ospiti nella struttura di riferimento;
- 7) Relazione sulle motivazioni circa la necessità dell'opera con specifico riferimento all'utilità della stessa ai fini della riduzione del fenomeno del randagismo nel territorio di competenza;
- 8) Relazione contenente le motivazioni relative all'urgente adeguamento e messa in sicurezza dei locali a tutela degli operatori e del benessere degli animali ospiti ai soli fini del riconoscimento delle spese sostenute dal 1/1/2019, di cui al precedente punto 3).
- 9) Il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito dal CIPE ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003.

Non verrà dato corso alle richieste di ammissione al contributo pervenute al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica oltre la scadenza suindicata.

## **6. Finanziamenti**

Le risorse per gli interventi oggetto del presente provvedimento ammontano a complessivi **€ 880.988,89** e sono disponibili nel competente capitolo di spesa, nell'ambito della Missione 13 - Tutela della salute, Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria, Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti, del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019.

La Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare a tutti i Comuni e loro forme associative interessati alla realizzazione degli interventi di cui al punto 2, garantisce l'accesso delle risorse disponibili suddivise per ambito provinciale, come segue:

- 60% in proporzione al numero di cani presenti nei canili pubblici del territorio al 31/12/2018;
- 40% in proporzione al numero di cani iscritti in anagrafe canina al 31/12/2018.

Le somme assegnate a ciascun ambito provinciale sono riportate nell'allegato 2.

Sarà cura della Commissione Tecnica Regionale di cui al successivo punto 6, redigere le graduatorie dei beneficiari dei finanziamenti relative ad ogni ambito provinciale.

#### **7. Valutazione della Commissione Tecnica Regionale**

Le proposte di intervento inviate al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica saranno successivamente valutate da una Commissione Tecnica Regionale, costituita con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di cui fanno parte esperti tecnici designati dall'ANCI e dalla Direzione Generale stessa.

La Commissione Tecnica regionale ha il compito di:

- a) effettuare una valutazione tecnico/amministrativa delle proposte di intervento ed esprimere il proprio parere in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente provvedimento;
- b) attribuire a ciascuna proposta di intervento lo specifico punteggio di valutazione, tenuto conto dei criteri di valutazione di cui al successivo punto 6;
- c) redigere, nel rispetto delle risorse assegnate a ciascun ambito provinciale, la graduatoria in ordine di priorità degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei finanziamenti previsti.

La Commissione provvede a verbalizzare le sedute svolte, le operazioni eseguite e le motivazioni delle valutazioni effettuate.

La Commissione si riserva la facoltà, qualora necessario ai fini della valutazione dei progetti pervenuti, di chiedere chiarimenti o integrazioni in ordine alla documentazione presentata.

#### **8. Criteri di valutazione degli interventi**

Sono ammessi a finanziamento gli interventi secondo l'ordine di priorità indicato dalla Commissione di cui al precedente punto 6, sino alla concorrenza della quota di contributo assegnata per ciascun ambito provinciale, come riportata nell'allegato 1.

Ai fini della valutazione dei progetti e della conseguente formulazione delle singole graduatorie per ambito provinciale verranno considerati i criteri di seguito riportati con i relativi punteggi fino ad un massimo di 100 punti.

<b>CRITERI AI FINI DELL'AMMISSIONE A CONTRIBUTO N DESCRIZIONE PUNTI FINO AD UN MASSIMO DI 100</b>	
Adozione di tecniche per la riqualificazione ambientale o il risparmio energetico	<b>Max 25</b>
Presenza di piani di incentivazione alle adozioni	<b>Max 25</b>
Registrazione puntuale e corretta dei dati nel registro informatizzato dei canili	<b>Max 20</b>
Servizio di recupero H 24 per cani e gatti incidentati	<b>10</b>
Presenza di un regolamento della struttura	<b>5</b>
Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina ai sensi dall'art. 13 della L.R. 27/2000	<b>Max 15</b>
	<b>100</b>

La Giunta Regionale, sulla base degli esiti definiti dalla Commissione Tecnica, con proprio atto:

- approva la graduatoria degli interventi ammessi a contributo;
- assegna le risorse agli Enti beneficiari;
- dà mandato al responsabile del Servizio regionale competente di provvedere all'impegno ed alla liquidazione delle risorse assegnate;
- definisce le modalità di riassegnazione delle risorse eventualmente non utilizzate.

#### **9. Termini del procedimento ed eventuali variazioni in corso d'opera**

Le opere ammesse a contributo dovranno iniziare **entro 18 mesi** dalla data di pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo, pena la revoca del contributo assegnato per la realizzazione dell'intervento stesso, salvo proroga come definito nel successivo punto.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, con proprio provvedimento, provvederà a liquidare i contributi regionali a favore degli Enti beneficiari secondo le seguenti modalità:

- il primo 40% a seguito di formale invio:
  - documento attestante la data di inizio dei lavori dell'intervento, ai fini della verifica del rispetto delle scadenze indicate;
  - dichiarazione, a firma del RUP/tecnico incaricato e a firma del Legale rappresentante, che l'intervento in fase di realizzazione è conforme a quello valutato dalla Commissione Tecnica regionale. Eventuali varianti dovranno essere debitamente motivate e documentate;

- il restante 60% a seguito di specifica richiesta di erogazione del contributo a saldo, corredata dalla seguente documentazione:
  - copia del documento attestante la data di fine dei lavori dell'intervento, ai fini della verifica del rispetto delle scadenze indicate;
  - dichiarazione, a firma del RUP/tecnico incarico e a firma del Legale rappresentante, che l'intervento concluso e realizzato è conforme a quello valutato dalla Commissione Tecnica regionale e ammesso al finanziamento;
  - copia dei documenti giustificativi della spesa sostenuta (fatture, certificati di pagamento, etc..) relativi alle attività/lavori realizzati che costituiscono il costo complessivo dell'intervento;
  - atto assunto dall'organo competente che riporta ed approva il Quadro Economico (ovvero il costo complessivo) e il Piano finanziario dell'intervento realizzato e concluso, nel quale vengono indicate le risorse a carico del Soggetto attuatore, a carico della Regione e a carico di altri eventuali finanziatori.

Qualora il costo complessivo dell'intervento realizzato, così come individuato dalla documentazione presentata dai Soggetti attuatori, risulti essere inferiore al costo complessivo dell'intervento approvato, la Regione Emilia-Romagna provvederà, in fase di liquidazione:

- a ridurre il contributo previsto fino al raggiungimento del 50% dell'importo complessivo della spesa sostenuta;
- a richiedere all'Ente attuatore la restituzione della somma eventualmente già liquidata, per la quota eccedente il 50% del contributo.

Qualora il costo complessivo dell'intervento realizzato risulti essere superiore al costo complessivo dell'intervento approvato, il contributo previsto da erogare rimarrà invariato e il maggior costo sarà a carico dell'ente proponente.

Per gli interventi soggetti alla disciplina del Codice degli appalti (D. Lgs.50/2016 e s.m.i.) è possibile l'eventuale riutilizzo del ribasso d'asta, con le modalità previste dal Codice stesso. La documentazione relativa a tale utilizzo dovrà essere presentata al Servizio regionale competente per la successiva valutazione da parte della Commissione Tecnica regionale appositamente costituita.

Dovranno essere tempestivamente comunicate eventuali variazioni, rispetto alla documentazione tecnico/amministrativa presentata, degli interventi ammessi a contributo. Il Responsabile del Servizio regionale competente potrà autorizzare modifiche agli interventi, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- garanzia della conformità agli obiettivi ed alle finalità di cui alla DGR 1302/2013;

- acquisizione del parere positivo sulla proposta di modifica da parte della Commissione di cui al precedente punto 8.

Si precisa che gli interventi dovranno terminare entro **2 anni** dalla data di inizio dei lavori.

#### **10. Revoca del cofinanziamento**

Eventuali criticità nel rispetto del cronoprogramma dei progetti, o rispetto al costo degli stessi, dovranno essere tempestivamente e formalmente comunicate al Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica potrà revocare, con effetto immediato, l'accesso al cofinanziamento approvato al verificarsi di una tra le seguenti condizioni:

- a) mancato avvio del progetto entro i termini previsti dal precedente punto 9;
- b) realizzazione dell'intervento non conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a cofinanziamento;
- c) varianti presentate e ritenute non ammissibili ai sensi della DGR 1302/2013 e per le quali la Commissione, di cui al precedente punto 6, ha rilasciato parere negativo.

Le somme recuperate e rese disponibili saranno riassegnate secondo modalità stabilite con proprio atto dalla Giunta regionale.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di dare mandato all'AUSL territorialmente competente, di eseguire in ogni momento, controlli per accertare la reale rispondenza tra il progetto ammesso al cofinanziamento e gli interventi realizzati.

#### **11. Proroga dei termini**

I termini previsti, di cui al precedente punto 7, possono essere prorogati, su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per un periodo non superiore complessivamente a 180 giorni.

Il Servizio regionale competente, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, provvederà a comunicare l'eventuale rifiuto della richiesta di proroga. Decorso inutilmente questo termine la proroga dovrà intendersi accolta per il periodo indicato nella richiesta.

#### **12. Rinuncia**

Gli enti beneficiari, qualora intendano rinunciare al cofinanziamento ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e sanità Pubblica, tramite PEC.

Sulla base di tale comunicazione, il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e sanità Pubblica, con proprio provvedimento:

- 1) prende atto dell'avvenuta rinuncia al contributo assegnato e/o concesso,
- 2) provvede alla revoca del contributo assegnato e/o concesso,
- 3) richiede all'Ente attuatore la restituzione della somma eventualmente già liquidata.

Le somme recuperate, e rese disponibili, saranno riassegnate secondo modalità stabilite con proprio atto dalla Giunta regionale.

### **13. Informativa trattamento dati personali**

#### **13.1 Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

#### **13.2 Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

#### **13.3 Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

#### **13.4 Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

#### **13.5 Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

**13.6 Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- assegnazione contributi ad Università ed Istituti Scientifici per progetti di ricerca senza l'utilizzo di animali vivi.

**13.7 Destinatari dei dati personali**

I dati personali eventualmente acquisiti non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

**13.8 Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

**13.9 Periodo di conservazione**

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

**13.10 Diritti**

Gli interessati hanno diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

**13.11 Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la non ammissibilità dei progetti presentati.

## Allegato 2

## ASSEGNAZIONE RISORSE PER AMBITO PROVINCIALE

ambito provinciale	N cani iscritti in anagrafe canina al 31/12/2018	N cani presenti nei Canili pubblici al 31/12/2018	40% del finanziamento X n° iscritti in anagrafe €	60% del finanziamento X n° cani presenti nei canili pubblici €	TOTALE €
PIACENZA	47.729	426	24.723,71	73.468,44	<b>98.192,14</b>
PARMA	70.412	194	36.473,54	33.457,46	<b>69.931,00</b>
REGGIO EMILIA	81.907	431	42.427,97	74.330,74	<b>116.758,71</b>
MODENA	98.300	573	50.919,57	98.820,22	<b>149.739,79</b>
BOLOGNA	140.702	686	72.883,88	118.308,33	<b>191.192,21</b>
FERRARA	54.129	149	28.038,92	25.696,71	<b>53.735,62</b>
FORLI - CESENA	64.836	156	33.585,16	26.903,93	<b>60.489,10</b>
RAVENNA	70.508	273	36.523,27	47.081,89	<b>83.605,15</b>
RIMINI	51.775	177	26.819,54	30.525,62	<b>57.345,16</b>
<b>TOTALE</b>	<b>680.298</b>	<b>3065</b>	<b>352.395,56</b>	<b>528.593,33</b>	<b>880.988,89</b>

**Allegato 3****FAC SIMILE DOMANDA.**

Alla Regione Emilia-Romagna  
 Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica  
[segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Oggetto: RICHIESTA PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DEGLI INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE DEI CANILI E GATTILI PUBBLICI E PER LA COSTRUZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA PER CANI E GATTI**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale  
 di \_\_\_\_\_  
 sede legale \_\_\_\_\_  
 c.a.p. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_

**chiede**

la concessione del contributo per

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm. e consapevole di quanto previsto dal medesimo decreto in particolare all'art. 75 (Decadenza dai benefici) e all'art. 76 il quale stabilisce che "chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia";

**dichiara**

- che l'organismo che legalmente rappresenta rientra tra gli Enti beneficiari dei contributi di cui in oggetto, così come indicato dalla L.R. 27/2000;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

- a) il Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento proposto o, in alternativa, i livelli di progettazione successiva, redatti ai sensi del Codice dei contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. unitamente agli elaborati richiesti dal punto 4) del bando per la concessione dei contributi per canili e gattili approvato con DGr XXXX;
- b) atto assunto dall'organo competente nel quale si approvano:
  - gli elaborati che compongono l'intervento di cui al precedente punto 1),
  - il quadro economico dell'intervento proposto,
  - il piano finanziario dell'intervento proposto, in cui vengono indicate le risorse a carico dell'Ente attuatore, a carico della Regione ed a carico di altri eventuali finanziatori;
- c) valutazione di impatto ambientale ai sensi del punto 2.2 della DGR 1302/2013;
- d) relazione descrittiva della struttura, delle sue attività e dei servizi attivati;
- e) regolamento della struttura;
- f) parere del Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente;
- g) relazione sulle motivazioni circa la necessità dell'opera;
- h) relazione contenente le motivazioni relative all'urgente adeguamento e messa in sicurezza dei locali a tutela degli operatori e del benessere degli animali ospiti ai soli fini del riconoscimento delle spese sostenute dal 1/1/2019;
- i) Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito dal CIPE ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

REFERENTE per l'intero progetto (nominativo) \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_